

**MINISTERO DELL'AMBIENTE**

**DECRETO 2 agosto 1995, n.413**

Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit. (GU n. 231 del 3-10-1995)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA SANITA', DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO  
E  
DELL'ARTIGIANATO E DEL TESORO

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il regolamento CEE n. 880/19 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica;

Visto l'art. 9 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;

Visto il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, concernente "Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 800/19 del Consiglio sul marchio di qualita' ecologica-Ecolabel";

Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;

Visto l'art. 18 del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso;

Visto l'art. 01, comma 1, lettera f), e l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge del 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)".

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale";

Considerato che si deve provvedere all'istituzione dell'organismo competente, nonche' agli adempimenti relativi ai procedimenti di assegnazione del marchio di qualita' ecologica e di adesione volontaria ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, ferme restando tutte le prescrizioni dei regolamenti comunitari, in quanto immediatamente applicabili;

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Vista la nota n. 14829/95/GAB/C del 27 luglio 1995 con cui e' stata

data comunicazione preventiva dello schema di regolamento al  
Presidente del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Titolo I

ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO COMPETENTE

Art. 1.

Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente il Comitato per il marchio comunitario di qualita' ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, in seguito denominato "Comitato".

2. Il Comitato e' l'organismo competente previsto dall'art. 9 del regolamento n. 880/92/CEE del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualita' ecologica, di seguito denominato come "Regolamento comunitario Ecolabel".

3. Il Comitato e' altresì l'organismo competente previsto dall'art. 18 del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato "Regolamento comunitario Ecoaudit".

4. Il Comitato svolge le funzioni previste dai regolamenti CEE n. 880/92 e n. 1836/93 del Consiglio, dalle leggi nazionali di relativa attuazione e dal presente regolamento.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

Composizione e funzionamento del Comitato

1. Il Comitato e' composto dal presidente e da un vice presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonche' da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di cui:

- a) quattro membri designati dal Ministero dell'ambiente;
- b) due membri designati dal Ministero della sanita';
- c) quattro membri designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- d) due membri designati dal Ministero del tesoro.

2. Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' e indipendenza. I membri del Comitato, qualora siano dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono posti in posizione di

comando presso il Comitato stesso. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, ne' avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza del Comitato. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilita', in caso di mancata eliminazione nel termine di giorni quindici, ferma restando l'ipotesi indicata al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono inoltre intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente.

3. I componenti del Comitato, ivi compresi il presidente ed il vice presidente, durano in carica tre anni e non possono essere confermati, salvo che in sede di primo rinnovo.

4. Il presidente, al momento della sua nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attivita' di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente ed il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni, in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di eta' piu' elevata.

5. Il Comitato, articola la propria struttura in due sezioni, aventi autonomia operativa, una per le attivita' riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attivita' concernenti l'Ecoaudit, ciascuna cosi' composta: due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, due rappresentanti del Ministero dell'industria ed un rappresentante del Ministero della Sanita', un rappresentante del Ministero del tesoro. Resta ferma la competenza del Comitato, nell'interesse della sua composizione, per quanto riguarda le materie di interesse comune sia all'Ecolabel che all'Ecoaudit.

6. Il Comitato e ciascuna sezione del Comitato in sede di prima costituzione sono legittimamente insediati quando sono nominati i due terzi dei componenti.

7. Le decisioni del Comitato e delle sezioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parita' prevale il voto del presidente e del vice presidente.

8. Ai fini della validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Comitato o della sezione.

9. Il componente del Comitato che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a piu' di tre riunioni, decade di diritto dalla carica ed e' sostituito con le modalita' di cui al comma 1.

### Art. 3.

#### Supporto tecnico

1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualita' ecologica e dell'attivita' di

audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per l'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti fra le proprie finalita' istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio, salvo i proventi previsti dall'art. 16. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresì, dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Per l'espletamento dell'attivita' di supporto tecnico l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti unita', salvo diverse esigenze del Comitato.

3. L'ANPA provvede a nominare al proprio interno, un responsabile per l'Ecolabel ed un responsabile per l'Ecoaudit appartenenti entrambi ai ruoli dirigenziali e comunica i relativi nominativi al Comitato.

Titolo II

SEZIONE ECOLABEL

Art. 4.

Attribuzioni del Comitato in materia di Ecolabel

1. Il Comitato, avvalendosi del supporto tecnico dell'ANPA, svolge tutti i compiti attribuiti all'organismo competente del regolamento comunitario 880/92 del Consiglio.

Art. 5.

Compiti dell'ANPA

1. L'attivita' di supporto tecnico dell'ANPA, si svolge in particolare, nelle seguenti materie, secondo le direttive del Comitato:

- a) istruttoria tecnico amministrativa delle domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica;
- b) predisposizione dei formulari per la compilazione delle domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica;
- c) istituzione e gestione di appositi e distinti registri delle domande di assegnazione di tale marchio ricevute, accolte e respinte;
- d) predisposizione di nuovi gruppi di prodotti da sottoporre alla delibera del Comitato, ex art. 5 del regolamento comunitario Ecolabel;
- e) informazione del pubblico e delle imprese sul regolamento attraverso appositi strumenti, anche eventualmente tramite collaborazione delle camere di commercio, industria e artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri;
- f) promozione di studi e ricerche necessari per l'attuazione del regolamento 880/92 del Consiglio.

Art. 6.

Compiti dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria

1. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta i requisiti di idoneita' dei laboratori abilitati ad eseguire l'accertamento tecnico preliminare indipendente ai sensi dell'art. 10, comma 2, del regolamento 880/92/CEE e redige un elenco che viene pubblicato a cura del Comitato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

## Art. 7.

### Forum consultivo

1. Per assicurare la piu' ampia partecipazione dei gruppi di interesse, e' istituito con decreto del Ministro dell'ambiente, con funzioni consultive per il Comitato, un forum di dodici esperti, presieduto dal presidente della sezione Ecolabel, cosi' composto:

a) tre membri designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative della produzione industriale (di cui uno per le piccole e medie imprese);

b) due membri designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative del settore del commercio;

c) due membri designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative del settore dell'artigianato;

d) tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientali riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 13;

e) due rappresentanti designati dalla consulta dei consumatori.

2. Le spese per la partecipazione al forum consultivo restano a totale carico delle categorie rappresentate.

3. Le funzioni di segreteria sono svolte dall'ANPA.

4. Il forum, con regolamento interno approvato dal Ministro dell'ambiente, stabilisce le norme procedurali attinenti al suo funzionamento, in particolare per quanto riguarda le modalita' di formulazione dei pareri.

## Art. 8.

### Domande di assegnazione

#### del marchio comunitario di qualita' ecologica

1. Per quanto riguarda le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica il Comitato decide sulla base degli orientamenti e delle disposizioni adottate in sede comunitaria, dandone opportuna informazione ai terzi interessati, tramite l'ANPA.

2. Per le domande, che riguardano nuovi gruppi di prodotti, il Comitato, previa consultazione obbligatoria del forum di cui all'art. 7, delibera sull'opportunita' di presentare alla Commissione CEE la proposta, ai sensi dell'art. 5 e/o dell'art. 10, comma 8, del regolamento comunitario.

## Art. 9.

### Procedimento per l'assegnazione

#### del marchio comunitario di qualita' ecologica

1. Il procedimento di assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica si articola nelle seguenti fasi:

a) le aziende presentano al Comitato le domande di assegnazione del marchio di qualita' ecologica, tramite l'ANPA, utilizzando il formulario di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), corredate dal certificato di cui all'art. 6, di accertamento preliminare indipendente, rilasciato da un laboratorio iscritto nell'elenco, di cui al predetto art. 6. L'istruttoria tecnico-amministrativa e' curata dall'ANPA e deve essere espletata entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda;

b) il Comitato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della pratica, decide tenendo conto del parere formulato dall'ANPA e notifica la propria decisione ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 7, del

regolamento comunitario.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento si applicano le disposizioni dell'art. 13 del regolamento CEE 880/92 del Consiglio, dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.

3. I membri del Comitato e dell'ANPA e dei laboratori abilitati (e di chiunque altro intervenga nel procedimento), sono tenuti all'obbligo della riservatezza, ai sensi dell'art. 13 del regolamento CEE 880/92 del Consiglio.

#### Art. 10.

##### Risorse finanziarie

per la gestione del Comitato - sezione Ecolabel

1. Le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica sono soggette al pagamento di un diritto a copertura delle spese relative all'istruttoria delle domande stesse. L'importo di tale diritto, da versare mediante appositi bollettini di conto corrente postale all'ANPA cui è stata presentata la domanda per far fronte agli oneri dalla stessa sostenuti, è stabilito in una somma minima pari al controvalore in lire di 500 ECU (calcolata al tasso di cambio vigente il giorno precedente la presentazione della domanda), o di altro importo in ECU, stabilito a livello comunitario. La ricevuta del bollettino di c/c postale, deve essere allegata alla domanda. Il Comitato provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.

2. I soggetti, cui sia stato assegnato un marchio CEE di qualità ecologica, sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione del marchio stesso. Il predetto diritto, da riferire ad un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assegnazione, è stabilito in misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella Comunità economica europea del prodotto per il quale il marchio è assegnato in base ai prezzi franco fabbrica. L'importo minimo è di 500 ECU. Il Comitato può stabilire l'importo del predetto diritto anche in via provvisoria sulla base dei dati definitivi di vendita per l'anno interessato risultanti dal bilancio del soggetto assegnatario. Il Comitato di cui all'art. 1 provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.

3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica non sono inclusi né nel diritto relativo alla domanda, né nel diritto annuo. Tali costi sono a carico del richiedente o dell'assegnatario.

4. Il Comitato può stabilire variazioni dell'importo del diritto di cui al comma 2 in misura non superiore o inferiore al 20%. La predetta variazione deve essere riferita a tutti i diritti fissati per il medesimo prodotto.

5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, così come previsto dall'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216,

convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate al capo XXXII - cap 2593 dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al cap. 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali del Comitato. La riscossione di tali diritti puo' essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo ed il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario o/e la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento.

Titolo III

SEZIONE ECOAUDIT

Art. 11.

Attribuzioni del Comitato in materia di Ecoaudit

1. Il Comitato, avvalendosi dell'ANPA, svolge tutti i compiti attribuiti all'organismo competente dal regolamento comunitario 1836/93 del Consiglio.

Art. 12.

Compiti dell'ANPA

1. Il Comitato, per l'espletamento dei compiti i cui al precedente art. 11, si avvale dell'Agenzia nazionale per L'ambiente, la quale in particolare:

a) provvede, secondo le direttive del Comitato, alla tenuta del registro contenente l'elenco dei siti aderenti al sistema di ecogestione e audit, di cui all'art. 8, comma 1, del regolamento comunitario Ecoaudit;

b) cura su direttiva del Comitato la corretta informazione del pubblico e delle imprese, con appositi strumenti, eventualmente anche avvalendosi della collaborazione delle camere di commercio, industria ed artigianato, senza l'aggravio di ulteriori oneri.

Art. 13.

Sistema di accreditamento e controllo  
dei verificatori ambientali

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 1, del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio, il Comitato svolge le funzioni di accreditamento e controllo dei verificatori ambientali, curando altresì la tenuta del relativo albo.

Art. 14.

Quote

1. Il Comitato stabilisce, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE 1836/93 del Consiglio e tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti, un sistema di quote per far fronte alle spese, sostenute per la registrazione dei siti, per l'accREDITAMENTO dei verificatori ambientali, nonché per il funzionamento e la promozione del sistema.

2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1, sono versate

al capo XXXII - cap. 2593 dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate all'apposito capitolo n. 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. La riscossione di tali diritti puo' essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo ed il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento.

3. Per quanto riguarda la registrazione dei siti, la ricevuta della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o del bollettino di c/c postale deve essere allegata ai documenti previsti all'art. 15.

#### Art. 15.

##### Procedura per l'utilizzo della dichiarazione di partecipazione

1. L'impresa che intende aderire al sistema di cui al regolamento CEE 1836/93 del Consiglio, per poter utilizzare la dichiarazione di partecipazione allo stesso, dovra' far pervenire quanto richiesto ai sensi dell'articolo 8 e dell'allegato V del regolamento CEE 1836/93 del Consiglio.

#### Titolo IV

#### DISPOSIZIONI COMUNI E TRANSITORIE

#### Art. 16.

##### Programmi di attivita' del Comitato

1. I programmi annuali e pluriennali di attivita' del Comitato in materia di Ecolabel e di Ecoaudit, corredati dalle indicazioni finanziarie per la loro attuazione, dalla specificazione dei fondi da corrispondere all'ANPA per lo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 3, sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.

2. L'approvazione dei programmi costituisce il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte del dirigente della competente struttura ministeriale, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

#### Art. 17.

##### Compensi per il presidente ed i membri del Comitato

1. I compensi per il presidente, per il vice presidente, per i componenti del Comitato sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

#### Art. 18.

##### Risorse aggiuntive

1. L'applicazione dei regolamenti comunitari 880/92 e 1836/93 del Consiglio e' realizzata, utilizzando oltre i proventi previsti agli articoli 10 e 14 del presente regolamento quelli ex art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito nella legge 9 agosto 1993, n. 294.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 1995

Il Ministro dell'ambiente

BARATTA

Il Ministro della sanita'

GUZZANTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

CLO'

Il Ministro del tesoro

DINI

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1995

Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 221

**Tratto da: ISPOLITEL-GURITEL (<http://dbase.ipzs.it>).**  
**Fa fede solo la legislazione italiana pubblicata nella versione a stampa**  
**della *Gazzetta ufficiale***